

Allegato B

alla delibera n. 421/19/CONS del 17 ottobre 2019

“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “*Testo unico*”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;
 - b) “*Autorità*”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) “*Direzione competente*”: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
 - d) “*opere europee*”: le opere come definite dall’art. 2, comma 1, *lett. cc*), del *Testo unico*;
 - e) “*opere audiovisive di espressione originale italiana*”: le opere come definite dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*;
 - f) “*opere cinematografiche di espressione originale italiana*”: le opere come definite dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*;
 - g) “*opera cinematografica*”: l’opera audiovisiva come definita dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
 - h) “*servizio di media audiovisivo*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. a*), del *Testo unico*;
 - i) “*servizio di media audiovisivo lineare*” o “*radiodiffusione televisiva*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. i*), del *Testo unico*;
 - l) “*servizio di media audiovisivo non lineare*”, ovvero “*servizio di media audiovisivo a richiesta*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. m*), del *Testo unico*;
 - m) “*fornitore di servizi di media*”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), del *Testo unico*;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

- n) “*responsabilità editoriale*”: la responsabilità come definita dall’art. 2, comma 1, lett. h), del *Testo unico*;
- o) “*fornitore di programmi in pay-per-view*”: il soggetto che, sotto la propria responsabilità editoriale, trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilità di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;
- p) “*canale tematico*”: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- q) “*trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti*”: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- r) “*trasmissioni specificamente rivolte ai minori*”: le opere audiovisive, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell’età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- s) “*ore assoggettabili*”: il numero complessivo di ore e frazioni di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite di cui all’art. 44-bis, comma 1, del *Testo unico*;
- t) “*palinsesto televisivo*”: il palinsesto così come definito all’art. 2, comma 1, lett. g), del *Testo unico*;
- u) “*catalogo*”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- v) “*catalogo tematico*”: un catalogo che dedica almeno il 70 per cento dei titoli messi a disposizione nell’ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- z) “*produttori indipendenti*”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive così come definiti all’art. 2, comma 1), lett. p), del *Testo unico*.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, compresa la *pay per view*,



soggetti alla giurisdizione italiana, fatto salvo quanto previsto agli artt. 6 e 6-bis del Regolamento.

2. Il presente Regolamento non si applica alle emittenti televisive operanti in ambito locale.

Art. 3

Produttori indipendenti

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente devono obbligatoriamente ricorrere i seguenti due requisiti:

- a) lo svolgimento di attività di produzione audiovisiva;
- b) l'assenza di legami di controllo e collegamento con fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana.

In aggiunta ai due requisiti obbligatori deve altresì ricorrere una delle seguenti condizioni:

- c) non destinare, per un periodo di tre anni consecutivi, più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi di media audiovisivi;
 - d) essere titolari di diritti secondari.
2. L'attività di produzione audiovisiva è identificata dal codice ATECO J59.1 risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
 3. Per la definizione di controllo e collegamento si fa riferimento all'art. 43, commi 14 e 15, del *Testo unico*.
 4. Per la definizione di fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana si fa riferimento all'art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del *Testo unico*.
 5. Per un periodo di tre anni consecutivi di cui alla *lett. c)* del comma 1 si intendono gli ultimi tre anni a partire da quello su cui verte l'obbligo di verifica da parte dell'Autorità. Inoltre, il limite del 90 per cento della produzione è determinato sulla base del valore totale dei ricavi generati dal produttore indipendente a titolo di corrispettivo per le produzioni realizzate a favore di un singolo fornitore di servizi di media audiovisivi.
 6. Rientrano nell'attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione e coproduzione, anche con fornitori di servizi di media audiovisivi, di opere audiovisive di qualunque genere o di parti di esse, ivi comprese le attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere stesse.

6-bis Rientrano altresì nelle attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti anche le opere audiovisive prevalentemente finanziate da un fornitore di servizi di media audiovisivi, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore



indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo e che abbia svolto almeno le seguenti attività minime:

- a) la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
- b) l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura, anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia partecipato alla scelta;
- c) l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia offerto un contributo di indirizzo e supporto;
- d) l'individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia partecipato alle relative scelte, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
- e) l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva.

6-ter Ai fini del presente Regolamento, per produttore meramente esecutivo si intende colui che non rispetta le condizioni, in tema di percentuale di contributo finanziario e di svolgimento di attività minime, di cui al comma 6-bis del presente articolo.

7. I produttori indipendenti sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 8, comma 6.

D.1 Si concorda con la definizione di produttore meramente esecutivo di cui al combinato disposto dei commi 6-bis e 6-ter?

D.2 Si ritiene esaustivo l'elenco delle c.d. attività minime individuato al comma 6-bis?

Titolo II

Obblighi di programmazione e investimento per fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Art. 4

Quote di programmazione

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano annualmente alle opere europee la maggior parte delle ore assoggettabili.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata, ferme restando le ulteriori specifiche previste



dal regolamento del Ministero, di cui all'art. 44-*sexies* del *Testo unico*, comma 1, una sotto quota rispetto alla quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

- a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, secondo le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
 4. Ai sensi dell'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il 3 per cento delle ore assoggettabili e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il 10 per cento delle ore assoggettabili.
 5. Le percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, debbono essere rispettate su base annua.
 6. Ai fini dell'applicazione del calcolo delle quote di riserva e sotto-quote di cui al presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i palinsesti che abbiano trasmesso continuativamente almeno sei mesi di programmazione nel corso dell'anno solare e viene presa in considerazione la somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti facenti capo al medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, in relazione alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione imputabili agli stessi palinsesti.

Art. 5

Quote di investimento

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano ogni anno al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui, come definiti al comma 2, non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:



- a) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti per l'anno 2020;
 - b) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.
- 1-bis Una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti Ministeriali di cui all'art. 44-sexies, comma 3 del *Testo unico*.
2. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 1. Ai fini del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari nell'ambito dell'esercizio dei relativi titoli abilitativi. Gli introiti netti annui devono essere attribuibili alle seguenti voci:
- c) pubblicità, televendite e sponsorizzazioni riferite alla programmazione lineare;
 - d) contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - e) provvidenze pubbliche;
 - f) offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il soggetto obbligato ha la responsabilità editoriale.
3. Per introiti netti da offerte televisive di cui alla *lett. d)* del comma 2 si intendono i ricavi da abbonamento ad offerte lineari di carattere non sportivo, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, inclusi quelli derivanti da *pay per view*, dalla fornitura di programmi basati su *standard* trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari. Qualora gli introiti netti annui siano riconducibili sia ad attività editoriali sia ad attività non editoriali, e non sia possibile dare in maniera separata evidenziazione dei ricavi attribuibili all'una o all'altra attività, i ricavi da abbonamento di cui al periodo precedente, sono considerati in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, salvo che il soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che tali introiti netti debbano essere considerati in una misura inferiore al cinquanta per cento. Qualora l'offerta destinata all'utente finale includa congiuntamente sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile al fornitore di servizi di media audiovisivi che la mette a disposizione del pubblico, sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile a terzi, i ricavi di cui al primo periodo sono considerati al netto dei ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi.
4. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì ogni anno alle opere cinematografiche di espressione



originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 2. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Una percentuale pari al 75 per cento della suddetta quota deve essere riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei già menzionati Regolamenti ministeriali.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai palinsesti che abbiano trasmesso nel corso dell'anno meno di 52 opere cinematografiche. Al fine di tale computo, sono tenuti in considerazione i titoli unici, al netto delle repliche, senza che il numero totale annuale di trasmissione e ritrasmissione di qualsivoglia natura delle stesse opere sia superiore a 104.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata al 17 per cento, a decorrere dal 2020.
- 6-bis Una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 6 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti ministeriali.
7. Per ricavi complessivi annui riferiti alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al presente articolo. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti all'attività televisiva, ovvero per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari. Tali ricavi, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, sono quelli derivanti da:
 - g) canone relativo all'offerta televisiva;
 - h) pubblicità, in qualunque forma, connessa all'offerta televisiva.
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva ogni anno altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi, come definiti ai sensi del comma 7. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - i) al 4 per cento nel 2020;



j) al 4,2 per cento, a decorrere dal 2021;

- 8-bis Una percentuale pari almeno all'85 per cento delle quote di cui al comma 8 è riservata alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti ministeriali.
9. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.
10. Qualora uno o più fornitori di servizi di media audiovisivi lineari siano controllati, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del *Testo unico*, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dal fornitore di servizi di media audiovisivi lineari sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.
11. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che abbiano iniziato la propria attività successivamente alla data del 1° gennaio 2018 raggiungono progressivamente, e comunque entro i primi tre anni, le quote di cui al presente articolo.
12. Rientrano nell'attività di produzione anche quelle di promozione e distribuzione delle opere, purché i contratti relativi a queste ultime prevedano meccanismi di remunerazione per il produttore, anche sotto forma di schemi premianti legati al ciclo delle *performance* delle medesime.

Titolo III

Obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Art. 6

Quote di programmazione e investimento

1. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, di cui al regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS, nella misura in cui i relativi servizi siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 3 di quest'ultimo, promuovendo la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. Tali obblighi non si applicano ai servizi di *catch up tv*.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta riservano, nel proprio catalogo, una percentuale non inferiore al trenta per cento alle opere europee realizzate negli ultimi cinque anni. Tale percentuale è



calcolata sul numero di titoli messi a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo. Per titolo si intende una singola opera cinematografica anche se non è effettivamente programmata nelle sale cinematografiche e una singola stagione di un'opera televisiva, indipendentemente dal numero di episodi. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti.

- 2-bis Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, ferma restando la quota prevista al comma precedente, non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta destinano investimenti annuali alla produzione acquisto o preacquisto di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi in misura pari al 12,5 per cento degli introiti netti annui specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta nell'ambito dei medesimi cataloghi in Italia. Tale quota può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis del presente *Regolamento*. Una quota non inferiore al cinquanta per cento dei predetti investimenti è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Una percentuale pari ad almeno un quinto della sotto quota di investimento in opere di espressione originale italiana è riservata alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti ministeriali. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.
4. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 3. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari svolta in Italia nell'esercizio del relativo titolo abilitativo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo finanziario di cui al comma 3 è richiesto anche per i cataloghi rivolti ai consumatori italiani, la cui responsabilità editoriale è riconducibile a soggetti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. In tale caso, la riserva di cui al comma 3 è calcolata sugli introiti netti annui che il fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito in un altro Stato membro ha conseguito in Italia mediante la



fornitura al pubblico di cataloghi. Le informazioni in merito agli introiti netti annui sono acquisite dall'Autorità per il tramite dell'organismo di vigilanza preposto presente nello Stato membro dove il servizio è stabilito, ovvero anche per il tramite dello European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).

6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare rilievo alle opere europee presenti nei cataloghi offerti secondo le ulteriori specifiche tecniche previste dall'Allegato C alla presente delibera. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, predispongono, nei propri cataloghi, una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee e prevedono di riservare una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.
7. Qualora più cataloghi appartengano o siano controllati da un unico soggetto, gli obblighi di cui ai commi 2, 3, e 5 sono determinati sul complesso dei cataloghi forniti.

D.3 Con riferimento a quanto previsto al comma 2, secondo periodo, si condivide l'orientamento dell'Autorità circa l'adozione del numero di titoli quale unità di misura sulla quale calcolare, per tutte le tipologie di fornitori di servizi a richiesta, la riserva del 30 per cento di opere europee all'interno del catalogo?

Art. 6-bis

Declinazione dei criteri di cui al comma 1-bis dell'art. 44-quater del Testo unico

1. Con riferimento al criterio di cui al comma 1-bis, lett. a), dell'art. 44-quater del Testo unico, concernente l'innalzamento della percentuale di cui all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento, l'incremento della quota è pari a:
 - a) 0 punti percentuali nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta abbia stabilito una sede operativa in Italia e vi impieghi un numero di dipendenti pari o superiore a 20 unità;
 - b) 1,5 punti percentuali nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta abbia stabilito una sede operativa in Italia e vi impieghi un numero di dipendenti compreso tra 1 e 19 unità;
 - c) 3 punti percentuali nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta non abbia stabilito una sede operativa in Italia e non vi impieghi nessun dipendente.
2. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lett. b), dell'art. 44-quater del Testo unico, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta garantiscono che i rapporti con i produttori indipendenti si svolgano secondo i principi di equità e non discriminazione e che la negoziazione dei singoli diritti



avvenga in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

3. In particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 2 del presente articolo, ai fini del riconoscimento del ruolo non meramente esecutivo del produttore indipendente, trova applicazione quanto disposto dall'art. 3, comma 6-bis, del presente Regolamento per quel che concerne la valorizzazione dell'apporto finanziario e lo svolgimento delle c.d. attività minime.
4. Sempre ai fini di quanto disposto al comma 2 del presente articolo, con riferimento al criterio della proporzionalità rispetto all'apporto finanziario, che deve essere garantito nell'attribuzione dei diritti, si precisa che, tale operazione di natura contrattuale deve necessariamente avvenire, caso per caso e tenendo conto della valorizzazione economica degli stessi diritti, della loro entità, nonché della volontà delle parti. Inoltre, con specifico riferimento alla natura dei diritti secondari, quest'ultima dovrà necessariamente conto dei criteri di limitazione temporale contenuti nel Regolamento Ministeriale previsto dall'art. 44-sexies, comma 3, lett. b).
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, lett. a), dell'art. 44-quater del Testo unico, l'Autorità, accerta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento la sussistenza dei requisiti ivi previsti e comunica, ove applicabile, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta interessati la relativa percentuale di innalzamento, che deve intendersi fissata anche per le successive annualità, fatte salve eventuali modifiche dei suddetti requisiti. Nel qual caso il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta comunica all'Autorità le variazioni intervenute.
6. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, lett. b), dell'art. 44-quater del Testo unico, l'Autorità, acquisisce ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento volto ad accertare il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 da parte di un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta che ha la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabilito in un altro Stato membro, e a determinare l'entità dell'incremento della quota di cui all'art. 6, comma 3, e l'anno in cui il medesimo deve trovare applicazione. La comunicazione di avvio del procedimento è trasmessa al fornitore di servizi di media audiovisivi. Le modalità di partecipazione al procedimento sono le medesime previste dall'art. 9 del Regolamento allegato alla delibera n. 581/15/CONS.

D.4 Quali sono gli elementi qualificanti che devono essere considerati al fine di definire lo stabilimento di una sede operativa, nell'ambito e per le finalità del presente articolo? Nel caso in cui lo stabilimento di una sede operativa avvenga mediante la costituzione di una società di diritto italiano, quali rapporti di controllo e collegamento con il soggetto in possesso del titolo abilitativo dovrebbero essere considerati per le finalità del presente articolo?



D.5 Con riferimento all'effettiva implementazione del meccanismo di innalzamento della quota di cui al comma 6, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, si condivide la modalità di applicazione c.d. biennale, da intendersi come effettivo innalzamento della quota a far data dall'accertamento e quantificazione dell'eventuale aumento della stessa?

D.6 Quali tipologie di rapporti lavorativi possono essere prese in considerazione ai fini della qualifica di dipendente, nell'ambito e per le finalità del presente articolo?

D.7 Con riferimento al meccanismo di attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, si ritiene lo stesso sia conforme ai principi di proporzionalità e parità di trattamento?

D.8 Con riferimento alla procedura di eventuale innalzamento della percentuale di cui al comma 4, quali elementi andrebbero considerati al fine di renderla coerente con le finalità della normativa di riferimento? Quali sono gli elementi ritenuti essenziali al fine di valutare il nesso di proporzionalità tra l'apporto finanziario e la quota di diritti riconosciuta? Si possono fornire esempi pratici in tal senso? Quali sono gli elementi ritenuti essenziali al fine di poter attribuire al produttore indipendente un ruolo meramente esecutivo? Si ritiene sufficiente, a tal fine, a fronte di una partecipazione finanziaria inferiore al 5 per cento, il mancato svolgimento delle c.d. "attività minime" di cui all'articolo 3, comma 6-bis, del presente Regolamento?

D.9 Con riferimento all'incremento di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, si condivide l'orientamento dell'Autorità, così come formulato nei commi 4, 5 e 6?

D.10 Con riferimento all'effettiva implementazione del meccanismo di innalzamento della quota di cui al comma 6, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, si possono ipotizzare altre procedure applicative? Es. anticipo dell'invio dei Modelli Q nel primo trimestre dell'anno di verifica?

Titolo IV

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

Art. 7

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

1. Ai sensi dell'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto, agli obblighi di riserva di programmazione



e di investimento di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater*, nonché delle sottoquote previste dall'art. 34, comma 10, del *Testo unico* da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
 - b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
 - c) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale abbia la responsabilità editoriale non consenta di approvvigionarsi da produttori indipendenti ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte.
2. L'istante, entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la deroga, invia la relativa istanza, allegando ogni utile elemento a supporto e documentando a titolo esemplificativo:
- a) l'inesistenza o l'insufficiente disponibilità di prodotto e l'impossibilità di commissionarne la produzione, avuto riguardo al proprio palinsesto, ovvero catalogo, al proprio pubblico e ai propri *standard* editoriali;
 - b) gli effetti sull'equilibrio economico dell'azienda, avuto riguardo, a titolo esemplificativo, ai costi medi dei diversi prodotti disponibili sul mercato, al relativo rapporto costo/*audience* per minuto di programma, agli eventuali effetti sul *target* di riferimento dei palinsesti derivanti dai vincoli oggetto della richiesta di deroga;
 - c) le negoziazioni tentate o avviate, l'esistenza di limiti all'acquisizione dei diritti, la sussistenza di regimi di esclusiva, l'indisponibilità a negoziare da parte di terzi, soprattutto con riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana;
 - d) con specifico riferimento agli obblighi di investimento, le ragioni di oggettiva impossibilità per le quali non si possa procedere in regime di acquisto, produzione e preacquisto.
 - e) con specifico riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché alle opere audiovisive di espressione originale italiana, l'effettiva disponibilità sul mercato delle stesse, anche con riferimento alla capacità di queste ultime di soddisfare l'intera richiesta di mercato, ai fini del soddisfacimento delle relative quote.
3. La Direzione competente comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, e del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, al soggetto istante l'avvio del procedimento e il nominativo del relativo responsabile.



4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di illustrare le proprie posizioni in audizione. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.
5. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta. I termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni, sino alla data di ricezione delle medesime.
6. Il responsabile del procedimento ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di formulare le richieste di cui al comma 5 anche ai soggetti terzi, che si ritiene siano in possesso di informazioni atte a comprovare la veridicità dei documenti trasmessi dal richiedente, o, più in generale, la fondatezza dell'istanza stessa.
7. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1, l'Autorità, valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.
8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Titolo V

Vigilanza e controllo

Art. 8

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, lineari e non lineari, compilano il modello appositamente predisposto, denominato "Modello Q", reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.
2. Il modello di cui al comma 1 contiene, in sintesi, le seguenti informazioni:
 - a) programmazione annuale dei fornitori dei servizi di media, lineari e non lineari, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive così come definite dagli artt. 44-bis e 44-quater del *Testo unico* e secondo le ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) programmazione settimanale nella fascia oraria 18.00-23.00 delle opere indicata all'art. 44-bis, comma 3 del *Testo unico*;



- c) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il fornitore di servizi di media audiovisivi ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi, come definiti dall'art. 44-ter del *Testo unico* e dalle ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - d) introiti netti annui in Italia, per i fornitori di servizi di media non lineari, come previsti dall'art. 44-quater del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento;
 - e) investimenti effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44-ter e 44-quater del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento.
- 3. In caso di mancato assolvimento delle quote di riserva di cui agli artt. 44-bis, 44-ter e 44-quater del *Testo unico*, i fornitori di servizi di media lineari e non lineari, trasmettono all'Autorità, unitamente ai Modelli Q, elementi giustificativi idonei a motivare lo scostamento rispetto ai limiti di legge.
 - 4. I modelli di cui al presente articolo possono essere aggiornati e modificati in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
 - 5. I fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 22 del *Testo unico* o che sono comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2010/13/UE sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente articolo.
 - 6. Gli operatori della comunicazione esercenti l'attività di produzione audiovisiva compilano e trasmettono, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità, un Modello nel quale forniscono le informazioni utili alla verifica del possesso dei requisiti per la qualifica di produttore indipendente, secondo le specifiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché quelle funzionali alla redazione della Relazione di cui all'art. 44-quinquies, comma 4, del *Testo unico*.

Art. 9

Modalità e termini della comunicazione

- 1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai Modelli di cui all'art. 8 entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alla programmazione e agli investimenti realizzati nell'anno precedente, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea.
- 2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.



Art. 10

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei palinsesti e dei cataloghi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi del presente Regolamento, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 3 e 4.
- 1-bis L'Autorità, entro 90 giorni dalla ricezione dei modelli Q, comunica a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi la quota annuale realizzata, comprensiva dell'indicazione delle oscillazioni in difetto o in eccesso rispetto alle soglie minime.
2. A partire dalla verifica circa il rispetto degli obblighi relativi al 2020 le eventuali oscillazioni in difetto relative alle percentuali di riserva di cui al presente articolo, nel limite massimo del quindici per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo rispetto a quello di verifica, in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la soglia dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo rispetto a quello di verifica.
- 2-bis Qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi non recuperi l'oscillazione in difetto di cui al comma 2, l'Autorità invia una lettera di richiamo formale invitando il soggetto a trasmettere eventuali elementi giustificativi. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. In caso contrario, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.
- 2-ter Qualora il fornitore di servizi media realizzi oscillazioni in difetto superiori al quindici per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, l'Autorità invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale, invitando il soggetto a trasmettere eventuali elementi giustificativi. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. In caso contrario, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.
3. L'Autorità si riserva di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
4. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto degli



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

obblighi di cui agli artt. 44-bis, 44-ter e 44-quater del *Testo unico* e del presente Regolamento.

5. L'Autorità provvede, nel rispetto della riservatezza di terzi, allo scambio di informazioni con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché all'invio di specifiche richieste di carattere interpretativo ai medesimi.

D.11 Si concorda con l'approccio procedurale adottato dall'Autorità con riferimento alla verifica degli obblighi di cui all'oggetto?

Art. 13

Sanzioni

1. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte all'art. 9, agli obblighi di cui all'art. 8, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che, nell'adempire agli obblighi di cui all'art. 8, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle norme di cui all'art. 51, comma 1, *lett. g)*, del *Testo unico*, l'Autorità applica le sanzioni amministrative previste dal medesimo previste all'art. 51, comma 2, *lett. d)*.
4. Nella determinazione dell'importo della sanzione, l'Autorità tiene conto degli elementi forniti nell'allegato alla delibera n. 265/15/CONS, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*".